

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Verbale n. 23 del 31 agosto 2022

PARERE N. 19

Oggetto: **parere sulla proposta di Giunta Comunale n. 48 del 24.08.2022 avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Variazione"**

Oggi, 25 agosto 2022, il sottoscritto revisore unico del comune di Chiusi Rag. Mauro Rossinelli, esaminata presso il proprio Studio la documentazione fornita dal Responsabile Servizio Finanziario avente ad oggetto la proposta di Giunta concernente **"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Variazione"**

Visti:

- il D. Lgs 267/2000;
- gli artt.: 2, 4, 6 e 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs, 25 maggio 2017, n. 75;
- l'art. 89 del D. Lgs 18 agosto 2002 n. 267;
- l'art. 22 del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75;
- il D.P.M. - dipartimento della Funzione Pubblica - 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. - serie generale n. 173 - il 27 luglio 2018;

Viste anche

Le delibere di Giunta Comunale n. 202 del 14 dicembre 2021 e n. 119 del 31 maggio 2022 di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024;

considerato che

- con la proposta in oggetto, con decorrenza dalla data 01 settembre 2022, viene prevista la trasformazione da tempo



- il successivo comma 557-quater introdotto con D. L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ai sensi del quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- il D. M. 8 maggio 2018 recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA";
- il Decreto ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 108 del 27 aprile 2020;
- la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Ulteriormente verificato che:


- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'Ente ha sempre rispettato il Patto di Stabilità interno e d'ora in avanti i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021 e 2022;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296, è pari a € 1.769.777,64 e che la spesa complessiva prevista per l'anno 2022 ammonta ad euro 1.714.677,62;
- l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del contenuto della delibera in oggetto;



- parziale (n. 33 ore settimanali) a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) per la figura di istruttore amministrativo - Cat. C - assegnato all'Ufficio Servizi Scolastici e Sociali, già presente in dotazione organica;
- la maggiore spese, su base annua e al netto degli incrementi contrattuali, derivante dalla predetta trasformazione è di complessivi euro 2.669,67, come documentata dalla documentazione allegata alla proposta in esame;
 - la maggiore spese da iscrivere al bilancio 2022 è di euro 822,00.

Verificato che

- la spesa del personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge 296/2006, risulta contenuta nei limiti del valore medio relativi al triennio 2011-2013 ;
- l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, come introdotta dall'art. 33 comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd Milleproroghe);
- il comma 557, dell'art 1 della legge n. 296/2006, come sostituita dal D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai sensi del quale *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"*,



Attestato che il valore di Spesa corrispondente alla dotazione organica, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, si mantiene all'interno dei vincoli finanziari previsti per gli Enti locali (media della spesa nel triennio 2011-2013), nonché delle altre limitazioni in materia di spesa di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale di cui in oggetto

Visti altresì

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale,

esprime parere

FAVOREVOLE

Alla variazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024.

Raccomanda, comunque, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove necessari, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Raccomanda altresì di apportare le necessarie modifiche al PEG afferente al triennio 2022-2024.

il Revisore dei conti - rag. Mauro Rossinelli

